



Codice procedura: CP 2712

Classifica: AG_017_B000006

Oggetto: Progetto di rinnovo cava di gesso "Priolo". Comune di Favara (Ag)

Procedimento: Procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. alle prescrizioni del provvedimento di Compatibilità Ambientale, reso con D.A. n. 259/GAB del 17 maggio 2019 *

Proponente	SICILIANA GESSI CHIANETTA SRL
Sede Legale	Favara (Ag)
Capitale Sociale	
Legale Rappresentante	Rosario Chianetta
Progettisti	Dr. Geol. La Mendola
Località del progetto	Favara (Ag)
Versamento oneri istruttori	///
Conferenze di servizio	no
Responsabile del procedimento	del Dr. Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Dr. Geol. Incandela Antonella
Contenzioso	no

PARERE CTS n° 99 DEL 01/03/2024

VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno" (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la legge regionale 09 dicembre 1980, n. 127 recante "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana";

VISTE le leggi regionali 15 maggio 1991, n. 24 e 1 marzo 1995, n. 19 entrambe recanti "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali di cave";

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del

Pag. 1 a 14



Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;


VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei "Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio";

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 di approvazione dell'"Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";



VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.



VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n°265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, pertanto abrogato.

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il già menzionato D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti in sostituzione dei 5 componenti di CTS dimissionari;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

* leggasi: VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VIA DI CUI
AL D.D.G. n° 884 del 14.07.2023 ACQUISITA



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

AL PROTOCOLLO D.R.A AL N° 64888

DEL 31.08.2023

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS,

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTA l'istanza di attivazione della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. di cui al D.A. n. 259/GAB del 17 maggio 2019, acquisita al prot. ARTA n. 77211 del 24/10/ 2022. *

VISTO il D.D.G. n. 884 del 14.07.2023 di esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto di rinnovo per completamento della cava di calcare denominata "Priolo" sita in territorio di Favara presentato dalla ditta Gessi Chianetta S.r.l. e contenente prescrizioni ambientali:

VISTE le 13 prescrizioni ambientali contenute nel ^{DDG} D.A. in parola che qui di seguito si riportano:


1. Dovrà essere prodotto un elaborato planimetrico ad adeguata scala di dettaglio da cui si evinca l'ubicazione dei settori adibiti a eventuali uffici, ricovero mezzi, magazzini, parcheggi, serbatoi di carburante.
Dovrà inoltre essere fornita una planimetria in scala adeguata con le aree di accantonamento del materiale vegetale da utilizzare o riutilizzare ai fini del recupero ambientale ai sensi dell'art.24 delle NTA del vigente Piano Cave.
2. Prima dell'avvio dell'attività dovranno essere concordati con gli enti gestori gli accessi veicolari, gli orari ottimali per il transito dei mezzi, i flussi di traffico e le mobilità indotte dal sito secondo quanto previsto cui all'art. 12 delle NTA del Piano Cave. - Attuare dispositivi tali da non determinare il trasporto del fango da parte dei mezzi lungo le strade pubbliche esterne alla cava ai sensi dell'art. 10- criteri generali per la buona pratica di coltivazione delle NTA del Piano cave Vigente.
3. Dovrà essere predisposto un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti accidentali presentando apposita relazione sulle misure intraprese.
4. Occorre fornire una relazione descrittiva relativa alle modalità di gestione di eventuali rifiuti prodotti con particolare riferimento a quelli derivanti dalla necessaria manutenzione dei mezzi d'opera e delle attrezzature presenti nel sito. Dovrà essere fornita una planimetria ad adeguata scala di dettaglio da cui si evinca la localizzazione degli spazi adibiti al posizionamento dei contenitori relativi alle diverse tipologie di rifiuti prodotti.
5. Il ricovero dei mezzi di cantiere e il deposito, anche se temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.) potrà aver luogo solo ed esclusivamente in apposite aree impermeabilizzate.
6. Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi; - uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente.
7. Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato il Progetto di recupero ambientale ad una scala

Pag. 5 a 14



adeguata prevedendo di integrare, dove tecnicamente possibile, lungo il confine dell'area di pertinenza una fascia arborescente di almeno sei metri assicurando l'utilizzo di elementi vegetali con altezze di tronco pari ad almeno un metro e mezzo. Il progetto deve prevedere anche la rinaturazione delle parti escavate esistenti e in progetto. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere inoltre integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori. Il Progetto di Recupero dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del Dlgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono) ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le quali è ammesso l'uso di sementi di origine commerciale di provenienza fuori situ. Il Proponente dovrà in ogni caso prevedere: - l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici. - la verifica di attecchimento delle specie arboree per cinque anni dopo la messa a dimora. - Il proponente dovrà presentare: - entro 6 mesi dall'avvio dell'attività un report fotografico relativo alle attività svolte. - fino al termine delle opere di recupero ambientale, un report annuale, corredato da adeguata documentazione cartografica e fotografica, relativa all'avanzamento delle attività di recupero ambientale.

8. *Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche e al loro smaltimento, dovrà essere eventualmente prodotta una apposita relazione con planimetrie in scala adeguata.*
9. *Il proponente deve attenersi alle sezioni di coltivazioni presentate, con divieto di modificare il piano di coltivazione senza le prescritte autorizzazioni, anche di tipo ambientale. Il proponente deve presentare con cadenza triennale un rapporto delle lavorazioni eseguite, corredato da idonee planimetrie e sezioni a scala adeguata da cui si possa evincere: - le aree di cava - i volumi escavati - le sezioni e le aree escavate a confronto con le sezioni e le aree di progetto. - altezza, inclinazione delle pareti e superfici dei terrazzi a confronto con quelle di progetto. - localizzazione e dimensioni dei cumuli di materiali presenti nell'area. - Percentuali di materiali commercialmente utili rispetto ai volumi effettivamente escavati. - Processi in atto di rinaturalizzazione delle parti ove l'estrazione è stata completata.*
10. *Lo stoccaggio dei terreni da utilizzare per le attività di recupero, dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche agronomiche e di fertilità degli stessi; in particolar modo si dovrà prevedere che l'area di accantonamento abbia un pendio minimale del 2% al fine di evitare la stagnazione di acqua in questi accumuli di terre; le dune di accantonamento non devono superare 1,50 m – 2,50 m di altezza. Per un accantonamento a lungo termine (> 6 mesi), i cumuli saranno seminati in modo da evitare la lisciviazione del terreno.*
11. *Il Proponente, sulla base della bozza del piano di monitoraggio presentato, dovrà concordare con Arpa il PMA per le componenti ambientali aria e rumore, il PMA dovrà dettagliare le modalità, frequenze e durata delle attività di monitoraggio.*
12. *Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per: - assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi all'interno della cava nonché di quelli in entrata e in uscita; - il ricoprimento con teli impermeabili ben ancorati del materiale pulverulento depositato. - Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi.*
13. *Relativamente all'impatto acustico: - dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed*



immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; - dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; - dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. - gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.

VISTA l'istanza del proponente con nota prot. DRA 64888 del 31/08/2023

VISTA la nota del proponente di perfezionamento procedura prot. 66066 del 06/09/2023.

VISTA la nota del DRA prot. 0066652 DEL 08/09/2023 avente per oggetto "Comunicazione pubblicazione documentazione e trasmissione pratica alla CTS"

LETTI gli elaborati trasmessi dal proponente con l'istanza e depositati sul portale SI-VVI

RS00OBB0001A0	ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA	Trasmissione_Ottemperanza-signed1.pdf
RS00OBB0002A0	30 - SHAPE FILES (ZIP)	shp_cavaS.Gessi.zip
RS00OBB0001A0	D.D.G. N. 884 DEL 14.07.2023	Progetto esecutivo con ottemperanza alle condizioni ambientali D.D.G. n. 884 del 14.07.2023-signed_signed.

CONSIDERATO che il Proponente con note prot. DRA 66066 -66056 del 06/09/2023 ha trasmesso i seguenti documenti ed elaborati integrativi:

RS01_____.		Trasmissione_integrazione-signed.pdf
RS01_____.	30 - SHAPE FILES (ZIP)	CAVA GESSI CHIANETTA._zip.zip
RS01_____.	97 - Istanza Invio Integrazione	Trasmissione_integrazione-signed.pdf
RS01_____.	30 - SHAPE FILES (ZIP)	CAVA GESSI CHIANETTA zip.zip
RS01_____.	97 - Istanza Invio Integrazione	Trasmissione integrazione-signed.pdf

CONSIDERATA la **condizione ambientale n° 1**. Dovrà essere prodotto un elaborato planimetrico ad adeguata scala di dettaglio da cui si evinca l'ubicazione dei settori adibiti a eventuali uffici, ricovero mezzi, magazzini, parcheggi, serbatoi di carburante.



Dovrà inoltre essere fornita una planimetria in scala adeguata con le aree di accantonamento del materiale vegetale da utilizzare o riutilizzare ai fini del recupero ambientale ai sensi dell'art.24 delle NTA del vigente Piano Cave.

CONSIDERATO che nella relazione di ottemperanza il proponente afferma che:

- *riguardo all'ubicazione dei settori adibiti ad eventuali uffici, ricovero mezzi, magazzini, parcheggi e serbatoi di carburante...l'attività di estrazione è ubicata a circa un chilometro dall'area dello stabilimento della Siciliana Gessi Chianetta, in cui sono localizzati non soltanto i locali degli uffici ma altresì tutte le aree di ricovero mezzi, magazzini, parcheggi e serbatoi di carburante i cui esercizi sono regolarmente autorizzati.*
- *Nella fase ante-operam il materiale vegetale e il materiale incoerente gessarenitico, opportunamente additivato con terreno agrario ad alto contenuto organico, vengono temporaneamente stoccati nella fascia di rispetto Ovest, opportunamente recintata e in cumuli di altezza inferiore a 2,50 mt. dal p.c., nel rispetto delle N.T.A. (secondo modalità sotto meglio descritte), per essere riutilizzati alla fine dei lavori per la ricostituzione del manto vegetale su cui effettuare il recupero botanico previsto in progetto.*

CONSIDERATO che il proponente nella Relazione di ottemperanza specifica correttamente l'ubicazione dei settori adibiti ad eventuali uffici, ricovero mezzi, magazzini, parcheggi e serbatoi di carburante che non avverrà nella cava ma a circa 1 km in aree i cui esercizi sono regolarmente autorizzati.

CONSIDERATO che il proponente specifica per la fase ante-operam l'ubicazione di temporaneo stoccaggio avverrà nella fascia di rispetto Ovest dei cumuli di materiale vegetale, il materiale incoerente gessarenitico, opportunamente additivato con terreno agrario ad alto contenuto organico.

CONSIDERATO che la **condizione ambientale n°1** si ritiene ottemperata

CONSIDERATA la condizione ambientale n°2 - *Prima dell'avvio dell'attività dovranno essere concordati con gli enti gestori gli accessi veicolari, gli orari ottimali per il transito dei mezzi, i flussi di traffico e le mobilità indotte dal sito secondo quanto previsto cui all'art. 12 delle NTA del Piano Cave. - Attuare dispositivi tali da non determinare il trasporto del fango da parte dei mezzi lungo le strade pubbliche esterne alla cava ai sensi dell'art. 10- criteri generali per la buona pratica di coltivazione delle NTA del Piano cave Vigente.*

CONSIDERATO che il proponente nella Relazione di ottemperanza afferma che *“l'attività di estrazione, esistente da oltre 20 anni, si sviluppa a circa un chilometro a sud dello stabilimento in cui viene trattato il materiale gessoso (vedasi stralcio topografico allegato) e il percorso di collegamento, tra area di cava e area di stabilimento, transitato dai mezzi di trasporto è costituito da una strada vicinale, dunque di pertinenza comunale, con l'adeguata cartellonistica indicante il transito dei mezzi, per i quali è stata effettuata regolare comunicazione e autorizzazione dal Comune, col quale è stata anche concordata la cartellonistica di avviso “transito mezzi pesanti” lungo i lati della strada. - Nell'ambito del materiale trasportato e trattato non vi sono fanghi per i quali necessiti un trasporto, ai sensi dell'art. 10 delle NTA.*

CONSIDERATO che il proponente afferma che *non vi sarà trasporto di fango e che sulla strada vicinale comunale attraversata dai mezzi provenienti dalla cava è già presente adeguata cartellonistica indicante il transito dei mezzi, posta in opera previo concordamento con l'amministrazione comunale*



VALUTATO che la **condizione ambientale n° 2** risulta **ottemperata** in fase di progettazione e dovrà essere attemperata nella fase corso d'operam.

CONSIDERATA la condizione ambientale n°3 *Dovrà essere predisposto un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti accidentali presentando apposita relazione sulle misure intraprese.*

CONSIDERATO che nella relazione di ottemperanza il proponente afferma *che* " *In adempimento alla condizione ambientale n.3 sarà regolarmente predisposto, nella fase odierna ante-operam, un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni di suolo a seguito di accidentali sversamenti sul suolo, presentando apposita relazione sulle misure intraprese.*

VALUTATO la condizione ambientale n°3 si ritiene **ottemperata**

CONSIDERATA la condizione ambientale n°4 *occorre fornire una relazione descrittiva relativa alle modalità di gestione di eventuali rifiuti prodotti con particolare riferimento a quelli derivanti dalla necessaria manutenzione dei mezzi d'opera e delle attrezzature presenti nel sito. Dovrà essere fornita una planimetria ad adeguata scala di dettaglio da cui si evinca la localizzazione degli spazi adibiti al posizionamento dei contenitori relativi alle diverse tipologie di rifiuti prodotti.*

CONSIDERATO che il proponente afferma *nella fase ante-operam* sarà prodotta una relazione descrittiva sulle modalità di gestione di eventuali rifiuti, le cui modalità di smaltimento sono peraltro indicate nel D.S.S. a servizio della cava (DL 624/96).

VALUTATO che la condizione ambientale n. 4 si ritiene ottemperata.

CONSIDERATA la condizione ambientale n°5 *il ricovero dei mezzi di cantiere e il deposito, anche se temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.) potrà aver luogo solo ed esclusivamente in apposite aree impermeabilizzate.*

CONSIDERATO che il proponente nella relazione di ottemperanza afferma *che* *il ricovero giornaliero dei mezzi semoventi non avviene in cava ma nella vicina area d'impianto regolarmente impermeabilizzata e per quanto attiene al deposito di sostanze eventualmente inquinanti in corso d'opera, questo avviene nella zona di accumulo temporaneo dei contenitori (Vedi condizione ambientale n.4).*

VALUTATO che la **condizione ambientale n°5** si ritiene ottemperata ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d'operam.

CONSIDERATA la condizione ambientale n° 6 *"per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui oc correrà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi; - uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente.*

CONSIDERATO *nella relazione di ottemperanza il proponente afferma che nella fase d'esercizio, in perfetta continuità con il passato dell'attività di estrazione, le misure da adottare per quanto attiene all'emissione di gas e particolato vengono descritte nell'apposito D.S.S. redatto ai sensi del D.L. 624/96 e*



del D.L. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) già esistente e da aggiornare con la nuova autorizzazione al rinnovo

VALUTATO che la **condizione ambientale n°6** si ritiene ottemperata ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d'operam.

CONSIDERATA la condizione ambientale n°7 *“Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato il Progetto di recupero ambientale ad una scala adeguata prevedendo di integrare, dove tecnicamente possibile, lungo il confine dell'area di pertinenza una fascia arborea di almeno sei metri assicurando l'utilizzo di elementi vegetali con altezze di tronco pari ad almeno un metro e mezzo. Il progetto deve prevedere anche la rinaturazione delle parti escavate esistenti e in progetto. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere inoltre integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori. Il Progetto di Recupero dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del Dlgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono) ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le quali è ammesso l'uso di sementi di origine commerciale di provenienza fuori situ. Il Proponente dovrà in ogni caso prevedere: - l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici. - la verifica di attecchimento delle specie arboree per cinque anni dopo la messa a dimora. - Il proponente dovrà presentare: - entro 6 mesi dall'avvio dell'attività un report fotografico relativo alle attività svolte. - fino al termine delle opere di recupero ambientale, un report annuale, corredato da adeguata documentazione cartografica e fotografica, relativa all'avanzamento delle attività di recupero ambientale.”*

CONSIDERATO che il proponente nella relazione di ottemperanza afferma che già *nel progetto è prevista una fascia arborea fonoassorbente e arborea, che sarà messa in opera prima della data di avvio dell'attività di rinnovo, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali con altezze di tronco pari ad almeno un metro e mezzo.*

- *Il progetto prevede anche la rinaturazione delle parti escavate esistenti, in corso d'opera, e quelle in progetto a fine attività di estrazione.*
- *Il cronoprogramma è quello previsto nel piano di manutenzione verde” allegato al progetto (vedasi allegato studio di fattibilità e progetto di massima recupero ambientale), laddove si prevedono le idonee cure colturali fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori, attraverso l'utilizzo di specie vegetali autoctone.*

CONSIDERATO che il proponente ribadisce quanto affermato nello Spa riguardo al Piano di Monitoraggio e manutenzione del verde verde affermando *che a garanzia dell'attecchimento dell'essenze arboree, sia nella fase di esercizio che in quella post-operam del recupero ambientale, fondamentale per minimizzare l'impatto sulla flora e sulla fauna, si prevede l'esecuzione di un Piano di manutenzione delle opere a verde. Che prevede le cure colturali dovranno essere effettuate sino a completo affrancamento della vegetazione, e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione secondo determinati step.*

VALUTATO che la **condizione ambientale n° 7** si ritiene ottemperata nella fase ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d'operam.



CONSIDERATA la **condizione ambientale n° 8**: “con riferimento alla gestione delle acque meteoriche e al loro smaltimento, dovrà essere eventualmente prodotta una apposita relazione con planimetrie in scala adeguata”.

CONSIDERATO che il proponente nella relazione di ottemperanza afferma che ai fini della regimazione idraulica delle acque meteoriche e di eventuali sistemi di raccolta nell’ambito dell’area di cava, l’unico parametro significativo è R, ovvero il ruscellamento superficiale delle acque piovane, che è un elemento influenzato essenzialmente dalla morfologia del terreno, dalla litologia e dalle caratteristiche geopedologiche e di permeabilità del materiale di copertura impiegato oltre che, ovviamente, dalla intensità e durata della precipitazione. In conclusione, la problematica della regimazione superficiale delle acque è dunque solamente limitata alle acque meteoriche che cadono proprio sulla superficie di cava, in quanto sotto l’aspetto orografico e geomorfico, non esiste una regione di alimentazione a monte della cava in virtù della presenza di una zona di displuvio (vedasi orientamento e andamento delle curve di livello nel limite sommitale della cava sulla carta tecnica regionale). Pertanto, l’unica componente superficiale esistente all’interno della cava è dovuta all’acqua di precipitazione diretta sulla superficie di cava, la cui regimazione viene riportata con delle frecce nei grafici sotto allegati relativi alla planimetria. Per le ragioni su esposte non occorre prevedere particolari opere idrauliche di regimazione superficiale, se non la realizzazione di cunette di terra battuta posizionate alla base dei fronti delimitanti i piazzali di cava, in modo da raccogliere quella modestissima quantità di acqua defluente in contropendenza lungo i piazzali di cava in occasione di eventi di piovosità eccezionali.

VALUTATO che la **condizione ambientale n° 8** si ritiene ottemperata nella fase ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d’operam.

CONSIDERATA la **condizione ambientale n°9**: “*Il proponente deve attenersi alle sezioni di coltivazioni presentate, con divieto di modificare il piano di coltivazione senza le prescritte autorizzazioni, anche di tipo ambientale. Il proponente deve presentare con cadenza triennale un rapporto delle lavorazioni eseguite, corredato da idonee planimetrie e sezioni a scala adeguata da cui si possa evincere: - le aree di cava - i volumi escavati - le sezioni e le aree escavate a confronto con le sezioni e le aree di progetto. - altezza, inclinazione delle pareti e superfici dei terrazzi a confronto con quelle di progetto. - localizzazione e dimensioni dei cumuli di materiali presenti nell’area. - Percentuali di materiali commercialmente utili rispetto ai volumi effettivamente escavati. - Processi in atto di rinaturalizzazione delle parti ove l’estrazione è stata completata*”.

CONSIDERATO che il proponente nella relazione di ottemperanza afferma che *Il progetto prevede solamente il completamento del volume richiesto ab-origine; dunque, non si prevede alcuna modifica né della cubatura residua né della geometria dei gradoni sotto il profilo geomorfico-minerario. In ottemperanza alla suddetta condizione n.9 la ditta esercente produrrà una relazione triennale delle lavorazioni eseguite, corredata da idonee planimetrie e sezioni a scala adeguata da cui si possa evincere tutte le caratteristiche tecnico-minerarie su citate.*

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 9** si ritiene ottemperata nella fase ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d’opera.

CONSIDERATA la **condizione ambientale n° 10**

“Lo stoccaggio dei terreni da utilizzare per le attività di recupero, dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche agronomiche e di fertilità degli stessi; in particolar modo si dovrà prevedere che l’area di accantonamento abbia un pendio minimale del 2% al fine di evitare la stagnazione di acqua in questi accumuli

Pag. 11 a 14



di terre; le dune di accantonamento non devono superare 1,50 m – 2,50 m di altezza. Per un accantonamento a lungo termine (> 6 mesi), i cumuli saranno seminati in modo da evitare la lisciviazione del terreno”.

CONSIDERATO che il proponente nella relazione di ottemperanza alla Condizione Ambientale n°10 afferma:

“Lo scopo del recupero attraverso la stesura di terreno vegetale è quello di creare delle condizioni pedologiche idonee per accelerare lo sviluppo della comunità vegetale. Pertanto lo stoccaggio del materiale, nelle zone di pertinenza del perimetro di disponibilità (esterne alla coltivazione), deve contemplare i seguenti aspetti:

- *Usare materiale di provenienza nota, privo di sostanze fitotossiche e preferibilmente già pedogenizzato;*
- *Garantire una profondità del substrato sufficiente per l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione;*
- *Evitare un apporto eccessivo di ammendanti e fertilizzanti che potrebbero comportare un aumento della mobilità di elementi tossici, una possibile contaminazione della falda acquifera sottostante (anche se insistente);*
- *Metodi e Materiali - Conservazione in aree idonee all'interno dell'area estrattiva del materiale incoerente gessarenitico e di quello agrario che viene rimosso durante l'apertura o nelle aree ancora vergini (es. “cappellaccio”); - I cumuli di stoccaggio avranno un'altezza inferiore i mt, 2,50 dal p.c. e saranno depositati per un tempo limitato, inferiore ai 6 mesi; - ogni strato pedologico deve essere adeguatamente conservato in cumuli differenziati su superfici con pendenze del substrato non inferiori al 2 per cento e reimpiegato nel più breve tempo possibile;”*

VALUTATO che la **condizione ambientale n° 10** si ritiene ottemperata nella fase ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d'operam.

CONSIDERATA la **condizione ambientale n° 11** *“Il Proponente, sulla base della bozza del piano di monitoraggio presentato, dovrà concordare con Arpa il PMA per le componenti ambientali aria e rumore, il PMA dovrà dettagliare le modalità, frequenze e durata delle attività di monitoraggio”.*

CONSIDERATO che il proponente afferma che:

- *nelle fasi ante e in c.o. saranno eseguite le attività di monitoraggio, specie sulle componenti aria e rumori, secondo il seguente PMA. - Nella fase d'esercizio le misure di protezione ambientale, quali l'inumidimento dei piazzali, strade, delle aree adibite ai mezzi di carico/scarico e ove si svolge l'attività estrattiva, nonché la copertura dei mezzi adibiti al trasporto di massa polverulenta con adeguati impermeabili, saranno altresì previste nel Documento di Sicurezza e Salute da inoltrare a inizio lavori al Distretto Minerario, attraverso misurazioni periodiche dell'emissione delle polveri comunicate agli enti preposti, ai sensidel D.L. 152/2006.*
- *In generale le emissioni diffuse in ciascuna fase manipolazione, produzione, trasporto e scarico di materiale polveroso rispetteranno le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V del D.L. 152/2006 e saranno altresì previste nel Documento di Sicurezza e Salute da inoltrare al Distretto Minerario, attraverso misurazioni periodiche dell'emissione delle polveri comunicate agli enti preposti.*



VALUTATO che la **condizione ambientale n° 11** si ritiene ottemperata nella fase ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d'operam.

CONSIDERATA la condizione ambientale n. 12 : *“Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per: - assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi all'interno della cava nonché di quelli in entrata e in uscita; - il ricoprimento con teli impermeabili ben ancorati del materiale pulverulento depositato. - Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi”.*

CONSIDERATO il proponente afferma che nella cava in progetto non è previsto l'impiego di esplosivo, che è un elemento certamente inquinante per i gas che si disperdono durante la detonazione, diffondendo in atmosfera i residui di combustione delle materie esplodenti e la polvere gessosa che si solleva inevitabilmente durante le volate; il presente progetto prevede, invece, la semplice rimozione della roccia gessosa affiorante con escavatore e pala meccanica. Tuttavia, viene prevista l'umidificazione dell'ambiente di lavoro mediante innaffiamento a mezzo di idonea cisterna innaffiante delle piste e dei cumuli con intervallo tale da mantenere le potenziali fonti di produzione di polvere, come piazzali, piste, fronti di avanzamento, sempre umide (. L'umidificazione sistematica del cantiere eviterà peraltro di dar luogo ad impatti anche sulla fauna locale. I teloni dei camions che trasportano il materiale gessoso saranno dotati di apposito telone di copertura del materiale, al fine di evitare caduta dello stesso sulle strade, così come prevede il codice della strada. Nell'ipotesi di eccezionali fasi di particolare produzione, in tal caso saranno implementati i sistemi di irrigazione con girelli girevoli sui piazzali di lavorazione. Bagnatura piste usate dagli automezzi, ricoprimento cumuli con teli, copertura impermeabile dei cassoni dei camions. Allo stesso modo le emissioni diffuse dovranno seguire i criteri e le direttive dell'allegato V dell'ex D.L. 152/96

VALUTATO che la **condizione ambientale n° 12** si ritiene ottemperata nella fase ante-operam e dovrà essere ottemperata in corso d'operam.

CONSIDERATA la condizione ambientale n° 13. *“Relativamente all'impatto acustico: - dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; - dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; - dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. - gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico”.*

CONSIDERATO che il proponente afferma *Per quanto attiene all'impatto acustico, in riferimento alla matrice ambientale rumori la cava oggetto di rinnovo produrrà rumori dovuti ai mezzi meccanici che opereranno non tutti i giorni settimanali e per poche ore al giorno, considerato la produzione giornaliera, per cui le azioni di cumulo saranno minime. Inoltre il rumore proveniente dall'attività di cava sarà ridotto nell'ambiente circostante grazie alla tipologia della cava che risulta essere ad anfiteatro, poichè i fronti, la*

Pag. 13 a 14



piantumazione di alberi e della cintura fonoassorbente faranno da barriera acustica. I rumori prodotti saranno percepiti solo dal personale di cava, regolarmente dotato di D.P.I., poichè non esistono fabbricati di nessun genere e frequentati da persone. L'impianto di una cava, specie se dotata di impianti fissi per il trattamento del massivo estratto e se per l'estrazione vengono impiegate materie esplodenti e/o martelloni pneumatici, produce facilmente inquinamento acustico; nel caso in questione, considerato che per il tout-venant da estrarre non è necessario l'uso di materie esplodenti né di impianti fissi, si ha ragione di ritenere che non sussista alcuna condizione di produzione di impatto acustico se non minima, dovuta all'impiego dei mezzi semoventi. Misure di mitigazione: i lavori estrattivi saranno eseguiti semplicemente con impiego di pala meccanica ed escavatore, peraltro adeguatamente insonorizzati, i quali producono effetti estremamente modesti di impatto acustico, più sugli operatori che non sull'eventuale popolazione della zona o sulla fauna. Inoltre, nella fase c.o. è in corso di realizzazione una barriera di conifere "fonoassorbente", a perimetro della zona di disponibilità della cava con la finalità di attutire la rumorosità dei mezzi meccanici semoventi. L'entità della rumorosità sarà determinata e poi monitorata a mezzo di misurazioni fonometriche (ex D.L. 277 – D.L. 152/2006) ed adeguata al valore limite previsto dalla norma. Nonostante la natura coerente del litotipo sarà Progetto esecutivo contenente l'ottemperanza alle condizioni ambientali (D.D.G. n. 884 del 14.07.2023) - 27 - senz'altro evitato l'impiego di materie esplodenti che presentano un'elevata rumorosità. L'operatore sarà tenuto ad osservare gli adempimenti previsti dal D.L. 277/91 del D.L. 512/06 e s.m.i., limitando i tempi di esposizione al rumore e dovrà indossare cautelativamente la cuffia dinamica. Inoltre sarà realizzata al perimetro esterno della cava una barriera arborea fonoassorbente.

VALUTATO che la **condizione ambientale n° 13** si ritiene ottemperata nella fase ante operam e dovrà essere ottemperata in corso d'operam.

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana

RITIENE

- la **condizioni** ambientali n° 1-3-4 ottemperate.
- le **condizioni** ambientali n° 2-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ottemperate nella fase ante-operam e dovranno essere ottemperate in corso d'opera.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 01.03.2024
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

1.	Aiello	Tommaso	Presente
2.	Andaloro	Pasquale	Presente
3.	Arcuri	Emilio	Presente
4.	Armao	Gaetano	Presente
5.	Bendici	Salvatore	Presente
6.	Bonaccorso	Angelo	Assente
7.	Caldarera	Michele	Assente
8.	Cammissa	Maria Grazia	Assente
9.	Casinotti	Antonio	Presente
10.	Cecchini	Riccardo	Presente
11.	Cilona	Renato	Presente
12.	Corradi	Alessandro	Presente
13.	Cucchiara	Alessandro	Presente
14.	Currò	Gaetano	Presente
15.	D'Urso	Alessio	Presente
16.	Daparo	Marco	Presente
17.	Di Loreto	Paolo	Presente
18.	Dieli	Tiziana	Presente
19.	Dolfin	Sergio	Presente
20.	Gullo	Onfrio	Presente
21.	Ilarda	Gandolfo	Presente
22.	Iudica	Carmelo	Presente
23.	Latona	Roberto	Assente
24.	Lipari	Pietro	Presente
25.	Lo Biondo	Massimiliano	Presente
26.	Martorana	Giuseppe	Presente
27.	Mastrojanni	Marcello	Presente
28.	Mignemi	Giuliano	Presente
29.	Modica	Dario	Presente
30.	Montalbano	Luigi	Presente
31.	Pagano	Andrea	Presente
32.	Pantalena	Alfonso	Presente
33.	Patanella	Vito	Presente
34.	Pedalino	Andrea	Presente
35.	Pergolizzi	Michele	Presente
36.	Piscitello	Fabrizio	Presente
37.	Ronsisvalle	Fausto	Presente
38.	Sacco	Federica	Presente
39.	Saladino	Salvatore	Presente



40.	Salvia	Pietro	Presente
41.	Santoro	Piero	Presente
42.	Savasta	Giovanni	Presente
43.	Saverino	Arcangela	Presente
44.	Seminara	Salvatore	Presente
45.	Spinello	Daniele	Presente
46.	Vernola	Marcello	Presente
47.	Versaci	Benedetto	Presente
48.	Villa	Daniele	Presente
49.	Viola	Salvatore	Presente

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 01.03.2024, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario
Avv. Vito Patanella

VITO
PATANELLA

Firmato digitalmente
da VITO PATANELLA
Data: 2024.03.04
18:49:33 +01'00'

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao